

NOTIZIARIO DELLA UNIONE PROVINCIALE COMMERCIANTI - CONFCOMMERCIO DI CHIETI

Quindicinale - Dir. Sede Amm.: UNIONE COMMERCIANTI - Via Santarelli, 219 - 221 - tel. e fax 0871.64599 - 66923 - Chieti - www.confcommerciochieti.it - info@confcommerciochieti.it sped. in a. p. art. 2 comma 20/C legge 662/96 Filiale di Chieti Aut. Trib. di Chieti 24-2-1971 Dir. Resp. dr. V. D'Alessandro. Delegazioni, Uffici e Recapiti: LANCIANO Via Atemo, 39 - tel. 0872.713146 714798 - ORTONA P.Zza Risorgimento, 1 tel. 0859.067228 - 9063748 SAN SALVO Via Verdi, 8 tel. 0873.342788 VASTO Via delle Gardenie, 18/G - tel. 0873.361053 374135 fax 368026 CASALBORDINO - Via Levante, 19 tel. 0873.900371 - CASTIGLIONE M. M. Via Roma, 10 Tel. 0873.978826 SCERNI Via A. Moro, 34 - Tel. 0873.919390 - Ciclostilato in proprio. In caso di mancato recapito restituire al mittente - Tassa a carico

Anno XXXIII n. 10 – Chieti 23.4.2004



Associazione Provinciale Pubblici Esercizi

SOMMINISTRAZIONE DI ZUCCHERO NEI PP.EE.

- obbligo di utilizzo di prodotto confezionato -

- 2. ETICHETTATURA ACQUA MINERALE NATURALE
- 3. DETENZIONE E VENDITA DI TABACCHI NEI PP.EE.
- 4. LOCAZIONI IMMOBILI adeguamento canoni

* * *

SOMMINISTRAZIONE DI ZUCCHERO NEI PP.EE. - obbligo di utilizzo di prodotto confezionato -

Lo zucchero (di fabbrica, bianco, raffinato, bianco raffinato) può essere venduto o somministrato solo se preconfezionato.

Lo ha stabilito un recente d. legislativo (d. lvo 20.2.2004 n. 51) – in attuazione di direttiva CE.

In altre parole, <u>nei pubblici esercizi</u> (bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, gelaterie...), ma anche negli stabilimenti balneari, negli alberghi, ecc..., **lo zucchero**

deve essere offerto esclusivamente preconfezionato, cioè in bustina.

L'ennesimo adempimento si riflette sulla gestione aziendale per i maggiori costi della materia prima, sia in ragione del più alto prezzo del prodotto che per l'inevitabile spreco dello stesso.

La nostra FIPE-CONFCOMMERCIO ha fatto rilevare che *nei pubblici esercizi lo zucchero non viene somministrato* (*cioè venduto per il consumo sul posto*) *ma viene semplicemente messo a disposizione* del cliente a *titolo completamente gratuito*; il cliente può servirsene o meno o, addirittura, farsi preparare la bevanda già zuccherata; oltretutto lo zucchero offerto dai pubblici esercizi non ha assolutamente un prezzo di vendita, nel qual caso sarebbe indicato sul listino delle consumazioni.

Il che non è.

Anche per questi motivi la nostra FIPE-CONFCOMMERCIO è già intervenuta nelle sedi competenti al fine di una modifica della norma.

Terremo informati gli associati.

ATTENZIONE!!!

Al momento però l'obbligo sussiste e va comunque rispettato.

Per i trasgressori è prevista una sanzione da 2.000 a 6.000 euro.

* * * * *

2. ETICHETTATURA ACQUA MINERALE NATURALE

Il Ministero delle Attività Produttive ha realizzato uno **studio** dedicato all'etichettatura dell'acqua minerale naturale che è ora **disponibile sul nostro sito** <u>www.confcommerciochieti.it</u>.

Con l'occasione ricordiamo (v. not. n. 32/2003) le disposizioni introdotte con il D.M. 11.9.2003 relativamente all'**etichettatura delle acque minerali e di sorgente.**

- Le acque minerali naturali, che presentano una concentrazione di fluoro superiore a 1,5 mg/l, debbono riportare in etichetta la seguente indicazione: «Contiene più di 1,5 mg/l di fluoro: non ne é opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti e dei bambini di età inferiore a sette anni».
 L'indicazione deve figurare in prossimità immediata della denominazione dell' acqua minerale naturale. Nella composizione analitica deve esser riportata anche l'indicazione della concentrazione reale di fluoro, come risultante dalle analisi effettuate;
- *l'etichetta delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente*, trattate con aria arricchita di ozono, deve riportare, in prossimità dell' indicazione della composizione analitica, la dicitura: «Acqua sottoposta ad una tecnica di ossidazione all'aria arricchita di ozono».

La commercializzazione delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente *con etichette non conformi è vietata a decorrere dal 1° luglio 2004*.

<u>Le acque prodotte</u>, <u>confezionate ed etichettate entro il 1º luglio 2004 con etichette non conformi possono essere commercializzate fino ad esaurimento scorte.</u>

* * * * *

3. DETENZIONE E VENDITA DI TABACCHI NEI PP.EE.

Può accadere che, specie in alcuni pubblici esercizi, quali discoteche, bar, ristoranti, ecc..., al fine di fornire un servizio aggiuntivo alla clientela, si provveda alla vendita di tabacchi, senza la prescritta autorizzazione della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Ricordiamo che in materia esiste una normativa molto chiara e precisa che sancisce il divieto assoluto di vendere tabacchi, anche in modica quantità, senza la regolare autorizzazione.

Per i contravventori sono previste conseguenze molto pesanti ivi compresa <u>la chiusura dell'esercizio da un minimo di 5 gg. ad un massimo di un mese</u>; il mancato rispetto del decreto di chiusura è punito con una sanzione da \in 10.329,14 a \in 51.645,69 ed in caso di recidiva <u>può essere anche disposta la **chiusura definitiva** dell'esercizio.</u>

Sull'argomento si è recentemente pronunciato anche il TAR di Brescia che ha respinto il ricorso presentato dal gestore di un esercizio presso cui erano stati sequestrati 29 pacchetti di sigarette (quantitativo tale da non rendere convincente la tesi della detenzione per uso personale).

* * * * *

4. LOCAZIONI IMMOBILI- adeguamento canoni

Sulla G.U. n. 90 del 17 aprile 2004 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di marzo 2004, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione, ai sensi della legge 392/78.

La variazione annuale marzo 2003 - marzo 2004 è pari a più 1,9 % (75% = 1,42).

La variazione biennale marzo 2002 - marzo 2004 è pari a più 4,5 % (75% = 3,37).

FIPE-CONFCOMMERCIO *Chieti*